

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di San Bellino (RO) è inserito nella Zona climatica “ E ” di cui all'art. 2 del D.P.R. 26.08.1993 n.ro 412 ” Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 – comma della Legge 09.01.1991, n.ro 10 e ss. mm. ii. ” ;

DATO ATTO che l'art. 8 – comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998, n.ro 448 (Legge Finanziaria 1999), ha previsto nei Comuni non metanizzati ricadenti nella Zona climatica “ E ” individuati con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o nelle Frazioni dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica “ E ” esclusi dall'elenco Ministeriale, una riduzione del costo del Gasolio e del G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatti) impiegati come combustibili per il riscaldamento, disponendo al contempo la non cumulabilità con altre agevolazioni in materia di accise ;

ATTESO che l'art. 13 – comma 2 della Legge 28.12.2001, n.ro 448 (Legge Finanziaria 2002) ha previsto che “ in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n.ro 448, come sostituita dall'art. 12 – comma 4, della Legge 23.12.1999, n.ro 488 (Legge Finanziaria 2000), relativamente ai Comuni ricadenti nella Zona climatica “ E ”, di cui al D.P.R. 26.08.1993, n.ro 412, sono concessi alle Frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la Sede Municipale ” ;

CONSIDERATO che nel tempo diversi provvedimenti di Legge, in particolare Finanziarie e Decreti “ Mille Proroghe ” hanno prorogato l'applicazione delle agevolazioni sul Gasolio e sui Gas di petrolio liquefatti – GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate per i Comuni rientranti nelle zone climatiche “ E ” ed “ F ” di cui al succitato D.P.R. 26.08.1993, n.ro 412 (da ultimo per l'anno 2008, l'art. 38 – comma 1 ter, della Legge 28.02.2008, n.ro 31 di conversione del D.L. 31.12.2007, n.ro 248) ;

VISTO ora l'art. 2 – comma 13, della Legge 22.12.2008, n.ro 203 (Legge Finanziaria 2009), che prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul Gasolio e sul Gas di petrolio liquefatto – GPL impiegati nelle Frazioni parzialmente non metanizzate fino al 31.12.2009 ;

CONSIDERATO che i cittadini che risiedono in zona non metanizzata possono ottenere una riduzione del prezzo del combustibile per riscaldamento (Gasolio o GPL) mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta semplice) in cui si dichiara che la frazione in cui risiedono è stata riconosciuta non metanizzata dal Comune con provvedimento consiliare ;

DATO ATTO che allo stato attuale il territorio di questo comune è solo parzialmente metanizzato per cui occorre individuare le Zone – frazioni non servite dalla rete di distribuzione del gas metano ;

CONSIDERATO che il Comune di San Bellino (RO) rientra all'interno del progetto generale di metanizzazione nei trentatré Comuni Polesani e che sulla scorta della convenzione sottoscritta con la METANODOTTI POLESANI ora CAMUZZI – GAZOMETRI S.p.A. ora ENEL GAS S.p.A. ha provveduto alla metanizzazione di parte del territorio comunale ;

VISTA la documentazione in atti, relativa alla individuazione delle aree servite dalla Rete di Gas Metano ;

